



**Repubblica italiana** del. n. 376/2013/PAR

**La Corte dei conti**

**in**

**Sezione regionale di controllo**

**per l'Abruzzo**

nella Camera di consiglio del 7 novembre 2013

composta dai Magistrati:

Maria Giovanna GIORDANO	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Giovanni MOCCI	Consigliere (relatore)
Nicola DI GIANNANTONIO	Consigliere
Andrea BALDANZA	Consigliere
Oriana CALABRESI	Consigliere

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante *"Pronuncia di orientamento generale"* sull'attività consultiva;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

viste le ordinanze del 4 marzo 2013, n. 6/2013 e del 19 aprile 2013, n. 14/2013, di ripartizione, tra i Magistrati, dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;

vista la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Lettopalena (CH) in merito all'abrogazione del comma 19, dell'articolo 14, del D.L. n. 201/2011, convertito con la legge n. 214/2011, operata dal comma 2, dell'articolo 5, del D.L. n. 102/2013, trasmessa dal Consiglio delle Autonomie Locali in data del 14 ottobre 2013, protocollo n. 11642 (ns. protocollo n. 2008 del 22 ottobre 2013);

vista l'ordinanza del 4 novembre 2013, n. 43/2013, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale;

udito il relatore, Consigliere Giovanni MOCCI;

### **FATTO**

Il Sindaco del Comune di Lettopalena (CH), con nota ricevuta in data 22 ottobre 2013, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, ha avanzato una richiesta di parere ai sensi del comma 8, dell'articolo 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, chiedendo:

1) *"se l'abrogazione del comma 19 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, operata dal comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 102/2013 ha comportato l'impossibilità per il Comune di prevedere la copertura finanziaria, con fondi del proprio bilancio, delle deliberate riduzioni tariffarie ed esenzioni concernenti la TARES;*

2) *se viceversa, la norma contenuta nel comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 102/2013 debba essere interpretata nel senso dell'abrogazione dell'obbligo di fare ricorso alle risorse di bilancio per concedere condizioni migliori ai propri cittadini-utenti lasciando, di conseguenza, all'Ente locale la facoltà di scegliere di accollare al bilancio comunale l'onere delle agevolazioni concesse o di ripartire le medesime tra tutti i contribuenti;*

3) *se, infine, accogliendo l'ipotesi interpretativa di cui al punto precedente, fermo restando l'intangibilità della quota riservata allo Stato, sia possibile accollare interamente al bilancio comunale l'onere relativo al mancato gettito derivante dalla quota riservata al Comune".*

### **DIRITTO**

L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle

Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Nel caso all'esame la richiesta di parere del Sindaco è pervenuta tramite il Consiglio delle Autonomie Locali e quindi risulta ammissibile dal punto di vista soggettivo.

Per quanto concerne l'ammissibilità oggettiva la Sezione deve accertare innanzitutto che la materia trattata sia concernente la contabilità pubblica e abbia i requisiti di astrattezza e generalità. Il quesito, peraltro non può implicare valutazioni relative a comportamenti amministrativi da porre in essere, maggiormente se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Occorre inoltre verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della Procura regionale della Corte dei Conti, o presso la Magistratura penale, civile o amministrativa.

La Sezione ritiene, alla stregua di tali criteri, che la richiesta di parere sia ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

Entrando nel merito del parere richiesto occorre sottolineare che nell'Atto Camera n. 1544 di presentazione del D.L. n. 102/2013 *"Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici"* viene rappresentato che *"l'articolo 5, comma 1, prevede che, per il solo anno 2013, i comuni possono nell'ambito della propria potestà regolamentare,*

*stabilire di applicare nel rispetto del principio europeo «chi inquina paga» la componente della TARES diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, sulla base di appositi principi".*

Entrando nel merito delle questioni poste dal Sindaco del Comune di Lettopalena, nello stesso Atto si legge che *"viene inoltre prevista la possibilità per i comuni di introdurre riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle già previste dall' attuale normativa in materia di TARES che, però devono trovare copertura finanziaria non con il ricorso a risorse diverse dal prelievo sui rifiuti ma nell'ambito dello stesso. Conseguentemente, il comma 2 abroga la norma che prevede l'obbligo della relativa copertura con risorse diverse dai proventi del tributo in questione".*

A tale interpretazione si uniforma il parere della Sezione circa i quesiti posti relativamente al D.L. n. 102/2013.

Infine si rappresenta che in data 29 ottobre u.s. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013 - Suppl. Ordinario n. 73 la legge n. 124 del 28 ottobre 2013 di conversione del decreto legge all'esame.

L'articolo 5, comma 2 recita: *"Il comma 19 dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, è sostituito dal seguente: « 19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi 15 e 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti,*

*ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio»".*

**P.Q.M.**

**DELIBERA**

che il caso sottoposto dal **Sindaco del Comune di Lettopalena (CH)** al parere della Sezione possa essere risolto alla stregua delle considerazioni sopra esposte.

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio della Autonomie Locali, al Sindaco ed al Consiglio comunale di Lettopalena (CH).

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 7 novembre 2013.

L'Estensore  
F.to Giovanni MOCCI

Il Presidente  
F.to Maria Giovanna GIORDANO

Depositata in Segreteria il 7 novembre 2013

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto  
F.to Giammaria Lorella